



# *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE E LA COMPETITIVITA'

## **Linee guida per l'applicazione del “Metodo nazionale per calcolare l’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI” (N 182/2010) notificato dal Ministero dello Sviluppo economico ed approvato dalla Commissione europea con decisione N. 4505 del 6 luglio 2010.**

Alle amministrazioni statali interessate

Alle regioni

Alle province autonome

Alle province

Alle altre amministrazioni pubbliche interessate

### **1. Premesse di carattere generale e finalità della presenti linee guida**

**1.1** Con decisione N. 4505 del 6 luglio 2010, la Commissione europea ha approvato il metodo nazionale per calcolare l’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI, N 182/2010 notificato dal Ministero dello Sviluppo economico in data 14 maggio 2010.

**1.2** Le presenti linee guida forniscono le indicazioni alle Amministrazioni che intendono utilizzare tale metodo per la quantificazione dell’intensità degli aiuti in forma di garanzia nell’ambito di interventi di propria competenza. Il Ministero dello Sviluppo economico, ai sensi del punto 12 della citata decisione della Commissione europea, è l’amministrazione incaricata di assicurare l’applicazione coerente da parte delle differenti istituzioni del suddetto metodo.

### **2. Definizioni**

**2.1** Ai fini delle presenti disposizioni si intende per:

- “metodo“, il metodo nazionale per calcolare l’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI (N182/2010) autorizzato con decisione N. 4505 del 6 luglio 2010 dalla Commissione europea;
- “Ministero“, il Ministero dello Sviluppo economico;

- “soggetti attuatori”, le Amministrazioni pubbliche e gli altri soggetti che, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali prevedono specifiche applicazioni del metodo, per la quantificazione dell’intensità di aiuto per regimi di aiuto in forma di garanzie;
- “PMI”, imprese definite micro, piccole e medie imprese secondo i parametri di cui all’Allegato 1 del Regolamento (CE) 800/08;
- “ESL degli aiuti in forma di garanzie”, intensità degli aiuti in forma di garanzie misurate in equivalente sovvenzione lordo.

### **3. Ambito di applicazione e condizioni per l’utilizzo del metodo**

**3.1** Il metodo è applicabile esclusivamente ai regimi di aiuti in forma di garanzie dirette, controgaranzie e cogaranzie fornite a fronte di prestiti in favore delle PMI.

**3.2** I suddetti regimi di aiuti devono:

- a) essere rivolti esclusivamente a PMI non rientranti nella definizione di imprese in difficoltà secondo la definizione di cui all’articolo 1 par. 7 del Regolamento (CE) n. 800/08;
- b) prevedere importi garantiti non superiori a 2,5 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria ed una copertura massima delle garanzie non superiore all’80% di ciascun finanziamento sottostante;
- c) prevedere aiuti rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 800/08, ovvero del Regolamento (CE) 1998/06 relativo agli aiuti “de minimis” per garanzie concesse a fronte di finanziamenti a breve e/o a medio - lungo termine sia per gli investimenti, sia per le esigenze connesse al capitale circolante delle PMI beneficiarie.

**3.3** La durata massima delle garanzie previste dai regimi di aiuto cui si applica il metodo è di 30 anni.

**3.4** I Soggetti attuatori che intendono applicare il metodo nell’ambito di regimi di aiuto rientranti nelle proprie competenze istituzionali, sono tenute ad applicare le formule di cui al successivo punto 4 nonché i relativi parametri come definiti e quantificati ai successivi punti 5 e segg..

### **4. Determinazione dell’ESL degli aiuti in forma di garanzie**

**4.1** Il metodo prevede il calcolo dell’intensità di aiuto in forma di garanzia in conformità a quanto previsto al punto 4.5 della Comunicazione della Commissione europea sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, pubblicata in G.U.C.E. del 20 giugno 2008, C n. 155, per i regimi di aiuti alle PMI relativi a importi garantiti non superiori a 2,5 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria .

Tale metodologia di calcolo prende a riferimento il costo teorico di mercato della garanzia concessa nell’ambito del regime, che viene confrontato con il costo effettivamente addebitato alla PMI beneficiaria della garanzia.

Il costo teorico di mercato di una garanzia è determinato nel seguente modo:

$$[1] \quad I = D Z (F_R + C + R)$$

dove:

**I** = costo teorico di mercato della garanzia;

**D** = importo del finanziamento in essere assistito dalla garanzia;

**Z** = percentuale di copertura della garanzia rispetto all'importo del finanziamento D;

**F<sub>R</sub>** = fattore di rischio del regime (in percentuale), come definito al successivo punto 5, espresso come rapporto – in termini di valori – tra “perdite al netto dei recuperi e totale garantito” e da differenziare a seconda delle operazioni a fronte di investimenti rispetto alle operazioni a fronte del capitale circolante;

**C** = costi amministrativi (in percentuale), come definiti al successivo punto 6;

**R** = remunerazione delle risorse pubbliche investite nell'ambito del regime di garanzia (in percentuale), come definita al successivo punto 7.

Pertanto, l'intensità agevolativa della garanzia, nel caso di durata della garanzia inferiore ad un anno, è data dalla seguente formula:

$$[2] \quad ESL = D Z [(F_R + C + R) - G]$$

dove

**G** = premio effettivamente pagato a fronte dell'ammissione al regime di garanzia (in percentuale).

**4.2** Nel caso in cui la durata della garanzia sia superiore ad un anno, i differenziali alle varie scadenze devono essere attualizzati alla data di concessione della garanzia al vigente tasso di riferimento comunitario di cui alla Comunicazione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GUUE C 14 del 19.1.2008). In tal caso, pertanto, l'ESL è dato da:

$$[3] \quad ESL = \sum (I_t - P_t)(1+i)^{-t}$$

dove:

**i** = tasso di riferimento fissato dalla Commissione europea in base alla Comunicazione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GUUE C 14 del 19.1.2008);

**I<sub>t</sub>** = premio teorico annuo relativo all'anno *t* calcolato secondo la formula [1] in cui, in tal caso, **D** rappresenta il debito residuo del finanziamento garantito, calcolato convenzionalmente ipotizzando un piano di ammortamento a rate annuali costanti al tasso *i*;

**P<sub>t</sub>** = premio annuo effettivamente pagato a fronte dell'ammissione al regime di garanzia relativo all'anno *t*.

**4.3** nel caso in cui la durata della garanzia sia superiore ad un anno, ma il premio effettivo richiesto per la garanzia, sia pagato dal soggetto richiedente *una tantum* all'atto della concessione della garanzia, la formula da applicare per la determinazione dell'ESL è:

$$[4] \quad ESL = \sum I_t (1+i)^t - Pu$$

dove:

$Pu = (D*Z*G)$  = premio pagato *una tantum* all'atto della concessione

**4.4** Le formule [2] o [3], in base alla durata inferiore o superiore all'anno, ovvero la formula [4], nel caso di pagamento del premio di garanzia in soluzione *una tantum*, devono essere applicate sia nei casi in cui la modalità di intervento pubblico attivata sia la garanzia diretta, sia nei casi in cui le modalità siano quelle della controgaranzia e della cogaranzia.

**4.3** In relazione alla modalità di intervento (garanzia, controgaranzia e cogaranzia) il parametro **Z** della formula [1] di cui al punto 4.1, esprime la quota di risorse pubbliche interessate dall'intervento di garanzia alla quale applicare il metodo per la quantificazione dell'aiuto e pertanto:

- nel caso di “garanzia diretta”, la variabile **Z** indica la percentuale direttamente garantita con risorse pubbliche dell'importo del finanziamento concesso alla PMI (comunque non superiore all'80%);
- nel caso di “controgaranzia”, la variabile **Z** sarà pari alla percentuale controgarantita con risorse pubbliche dell'importo garantito, in prima istanza, da altro garante con propri fondi;
- nel caso di “cogaranzia”, infine, il valore che assumerà **Z** dipenderà dalla misura con la quale il regime di aiuti interviene con risorse pubbliche per garantire, unitamente ad un altro garante, il finanziamento concesso dal soggetto finanziatore alla PMI.

## **5. Determinazione e aggiornamento del fattore di rischio $F_R$ previsto dal metodo**

**5.1** Ai fini della determinazione del fattore di rischio  $F_R$ , da tenere in considerazione per la determinazione di un unico premio teorico di mercato da applicare al metodo, il dato accettato dalla Commissione europea, per un'adeguata valutazione del rischio a livello nazionale, è quello ottenuto sulla base dei dati storici del *Fondo centrale di garanzia per le PMI (legge 662/96 art. 2- legge 266/97 art. 15, di seguito “Fondo centrale di garanzia”)* riferiti alla complessiva operatività dello strumento sull'intero territorio nazionale.

**5.2** Il fattore di rischio  $F_R$  da utilizzare nella formula [1] di cui al precedente punto 4.1, è pertanto pari al rapporto tra gli importi “perdite” / “totale garantito” relativi alla attuazione del Fondo centrale di garanzia .

Il suddetto rapporto deve essere considerato distinguendo i relativi dati tra operazioni a fronte di investimenti e operazioni relative al capitale circolante delle imprese.

**5.3** Alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso relativo alle presenti linee guida, sulla base dei suddetti dati storici di cui al precedente punto 5.1, il rapporto "perdite/totale garantito" determina i seguenti fattori di rischio da applicare alla formula [1] di cui al precedente punto 4.1:

- $F_R = 0,57\%$  nel caso di garanzie a copertura dei prestiti per investimenti;
- $F_R = 0,65\%$  nel caso di garanzie a copertura dei prestiti per il capitale circolante.

**5.4** I suddetti valori del parametro  $F_R$  sono in vigore per i 12 mesi successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso relativo alle presenti linee guida e per tutti i regimi di aiuto ai quali si intende applicare il metodo, ancorché attuati ad ambiti territoriali regionali o locali.

**5.5** Il Ministero rende noti gli aggiornamenti dei valori del suddetto parametro con cadenza annuale e pubblica i relativi dati sul proprio sito Internet, [www.sviluppoeconomico.it](http://www.sviluppoeconomico.it) e sul sito istituzionale del Fondo centrale di garanzia, <http://www.fondidigaranzia.it>.

## **6. Determinazione dei costi amministrativi C previsti dal metodo**

**6.1** I costi amministrativi, espressi dal parametro C della formula [1] di cui al precedente punto 4.1, comprendono le spese relative all'attività di valutazione in merito alla ammissione della richiesta di garanzia e alla determinazione del relativo rischio, nonché i costi di monitoraggio e di gestione del rischio connessi alla concessione ed all'amministrazione della garanzia rilasciata.

**6.2** La quantificazione del suddetto parametro, accettata dalla Commissione europea e ritenuta idonea nell'ambito di un teorico premio di mercato, è basata sui dati relativi alla gestione del Fondo centrale di garanzia. Sulla base di tali dati il parametro C da utilizzare nella formula [1] deve pertanto essere: **C = 0,60%**.

**6.3** I Soggetti attuatori che intendono applicare il metodo sono tenuti ad utilizzare il suddetto valore del parametro C, pari allo 0,60% e non potranno quantificare i costi amministrativi al di sotto di tale valore percentuale rispetto all'importo garantito, a prescindere dall'istituzione che effettivamente gestisce l'attività di concessione delle garanzie previste dai regimi di aiuto interessati dall'applicazione del metodo.

## **7. Determinazione della remunerazione del capitale R, prevista dal metodo**

**7.1** La quantificazione della remunerazione del capitale prevista dal metodo approvato dalla Commissione europea è effettuata applicando al capitale investito (posto pari all'8% dell'importo garantito) un premio di rischio pari al 4%. Pertanto, il parametro **R** da utilizzare nella formula [1] deve essere pari allo **0,32%**.

**7.2** Il suddetto parametro **R = 0,32%** deve essere sempre incluso nell'applicazione della formula [1] da parte dei Soggetti attuatori, a prescindere dall'effettivo versamento delle risorse pubbliche in un determinato fondo.

## **8. Obblighi e comunicazioni preventive da trasmettere al Ministero dello Sviluppo economico**

**8.1** Le Amministrazioni diverse dal Ministero che intendano, per interventi di propria competenza, utilizzare il metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI, ne danno comunicazione agli uffici preposti del Ministero, trasmettendo la dichiarazione di cui all'Allegato 1, prima dell'effettivo utilizzo del suddetto metodo

Roma, luglio 2010

Il Direttore Generale della Direzione  
per la politica industriale e la competitività

(Andrea Bianchi)

## ALLEGATO 1

*Disposizioni per l'attuazione da parte delle Amministrazioni interessate e altri soggetti diversi dal Ministero dello Sviluppo Economico del metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI*

### **SCHEMA DI DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DA TRASMETTERE AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

La/ Il ..... (regione, provincia ente ecc ...), nella persona di ....(nome e cognome e dati anagrafici), nella qualità di ....(es. assessore, direttore, dirigente responsabile del servizio .....ecc...), dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:

- che intende utilizzare il metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI di cui alla decisione N. 4505 del 6 luglio 2010 (aiuto di Stato N 182/2010);
- che tale intervento rientra nelle proprie competenze istituzionali;
- che l'applicazione prevista è conforme in tutte le sue parti alle condizioni notificate ed approvate dalla Commissione europea con decisione N. 4505 del 6 luglio 2010 (aiuto di Stato N 182/2010);
- che l'applicazione riguarda il / i regime/i di aiuti di cui ai provvedimenti di seguito specificati (*indicare i relativi riferimenti normativi*):
- .....  
.....  
.....;
- di assicurare la corretta applicazione del metodo da parte di istituzioni finanziarie pubbliche o private (agenzie di sviluppo, finanziarie regionali, banche, confidi ecc.) eventualmente coinvolte nella la gestione dei suddetti regimi.